

REGOLAMENTO (CEE) N. 2253/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, data la situazione fortemente eccedentaria del mercato vinicolo, conviene stabilire restrittivamente le condizioni alle quali possono essere concessi aiuti nazionali agli impianti di vigne;

considerando che, data la natura tecnica dei limiti numerici fissati per talune pratiche o trattamenti enologici elencati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88 ⁽⁵⁾, occorre disporre che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, possa modificare tali limiti, tenendo conto del progresso scientifico e dell'esperienza acquisita;

considerando, sulla scorta dell'esperienza, che l'impiego di solfato di rame non deve essere più limitato unicamente alle regioni in cui non ne sia stato fatto uso per il trattamento delle viti, limitazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 precisa a quali condizioni l'acido tartarico e il tartrato di calcio possono essere utilizzati per la disacidificazione; che è opportuno autorizzare, alle stesse condizioni stabilite per il tartrato di calcio, l'impiego di un preparato omogeneo e finemente polverizzato di acido tartarico e di carbonato di calcio in quantità uguali;

considerando che, nel quadro delle prestazioni viniche, un produttore è tenuto a consegnare alla distillazione tutti i sottoprodotti della vinificazione; che, per evitare la sovrappressione dei sottoprodotti, il produttore deve fornire un certo quantitativo di alcole espresso in volume; che, se per raggiungere tale quantitativo il volume d'alcole contenuto nei sottoprodotti non è sufficiente, il produttore è tenuto ad integrarlo con la fornitura di vino; che nella situazione attuale, di fronte a un'eccedenza di vino non commerciabile, la Comunità ha interesse ad evitare per quanto possibile la produzione di vini di qualità inferiore; che, di conseguenza, i quantitativi dei prodotti da fornire nel quadro delle prestazioni viniche dovrebbero essere aumentati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1441/88 ha modificato il prezzo da pagare per i vini forniti alla distillazione, di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, per mantenere il necessario equilibrio tra i prezzi applicabili nel quadro delle varie distillazioni obbligatorie, conviene ridurre gradualmente anche il prezzo applicabile alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, nonché quello applicabile alla distillazione dei vini di cui all'articolo 36 del regolamento predetto;

considerando che le operazioni di distillazione obbligatoria sia dei vini ottenuti da uve di varietà che non figurano nella classificazione come varietà di uva da vino, sia dei vini ottenuti da uve di varietà a duplice o triplice classificazione, menzionate all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, sono limitate alla fine della campagna durante la quale detti vini sono stati prodotti; che, per poter fissare regole di proporzionalità delle sanzioni applicabili in caso di superamento della scadenza, nonché a fini di armonizzazione con le altre misure di distillazione, conviene lasciare alla Commissione il compito di stabilire una data limite;

considerando che, a norma dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, per i vini ottenuti da produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto il quale abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento, il prezzo d'acquisto fissato per determinate distillazioni è ridotto in misura corrispondente al vantaggio economico così ottenuto; che è pertanto opportuno calcolare la riduzione del prezzo d'acquisto in base al livello dell'aiuto di cui all'articolo 45 ed applicare tale riduzione a tutte le distillazioni, salvo — per motivi amministrativi — quella prevista all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87;

(1) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 66.

(2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

(3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.